

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA
RICORSO**

CON CONTESTUALE ISTANZA di MISURA CAUTELARE

ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Sig. **MANDOLESE MARCO**, nata a Siena il 11/07/1987 C.F. MNDMRC87L11I726D, residente in Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Ragusa 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli** (CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso gli indicati difensori, giusta procura rilasciata in separato foglio e da considerarsi al presente atti fisicamente e materialmente congiunta. I predetti difensori, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec: mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it come risultanti dal REGINDE, ed ai numeri di fax 0861/587012 – 0861.031192

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

PAOLA PIERANNUNZI, nata a Teramo il 26/03/86, C.F. PRNPLA86C66L103Y residente in Teramo Fraz. Villa Falchini, Via Ciccarelli 12

(Controinteressata)

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA
CAUTELARE**

- 1) dell'esito della prova unica scritta del 17/11/2021 ore 9.00 (all.1) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), indetto dalla Asl di Teramo in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, **pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda www.aslteramo.it** consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-Concorso-OSS.pdf> **in data 18/01/2022** e nella medesima data conosciuto dal ricorrente e, **con riferimento al punteggio**, attinto dal portale istituzionale dedicato alla procedura concorsuale (all.2), **nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di 44,25/60;**

- 2) **dell'esito rettificato della prova unica scritta del 17/11/2021 ore 9.00** del sopracitato concorso consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf> nella parte lesiva per il ricorrente (all.22);
- 3) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la commissione ha corretto i compiti assegnando alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, una valutazione complessiva di 44,25/60;
- 4) dunque, della prova scritta svolta dal ricorrente (all.2), nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 1,7,8 10 e 24 (prova del ricorrente);
- 5) **dei verbali e degli atti**, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), **nei quali la commissione** (nominata con delibera 576 del 23 marzo 2021), ha individuato le domande e le relative risposte ai quesiti nr. 7,14,17,18 e 26 contenuti nella prova nr. 1, estratta quale ***“Prova nr. 1 del 17/11/2021 sessione mattutina” (all.3)*** corrispondenti ai quesiti 10,24,7,1 e 8 della prova del ricorrente, e specificatamente:

Domanda 7 (10 del compito del ricorrente).

La pulizia è:

- A) La rimozione dello sporco da una superficie;
- B) La rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente;
- C) Sinonimo di Igiene;

Domanda 14 (24 del compito del ricorrente)

Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

- a) Con prodotto disinfettante;
- b) Con prodotto detergente;
- c) Con acqua e sapone;

Domanda 17 (7 del compito del ricorrente).

La decontaminazione dei ferri chirurgici

- A) È un'operazione che viene fatta dopo la detersione;
- B) Ha lo scopo di allontanare la maggior parte del materiale organico presente sulla superficie;
- C) Va fatta senza smontare gli strumenti più complessi;

Domanda 18 (1 del compito del ricorrente).

Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

- A) sociale ed antisettico;
- B) sociale antisettico e chirurgico;
- C) antisettico e chirurgico;

Domanda 26 (8 del compito del ricorrente).

È importante mobilitare l'utente anziano in poltrona

- A) Per facilitare la circolazione;
- B) Per evitare complicanze respiratorie;
- C) Per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;

- 6) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per il ricorrente;
- 7) dei verbali nr 11 e 12 del 02 e 21 febbraio 2022, pur non conosciuti dal ricorrente, nei quali la commissione ha ommesso di rivalutare e riconsiderare e/o ha rivalutato in senso sfavorevole al ricorrente le domande 7, 14, 17, 18 e 26 contenute nel test 1 che prevedevano più risposte tutte ugualmente corrette;

- 8) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso, **ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.**

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi attribuito, nella prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2) e riaccreditato il punteggio decurtato (+0,25) per aver considerato le risposte date come errate ai quesiti 10,24,7,1 e 8 della prova dello stesso e, quindi, **un punteggio complessivo di 55,50/60** o altro accertato, da sommarsi al punteggio (massimo 40 secondo i criteri di cui al bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserito nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. **MANDOLESE MARCO**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 10,24,7,1 e 8 del Test del ricorrente (Prova MDNMRC87L11I726D) corrispondenti ai quesiti 7,14,17,18 e 26 di cui alla Busta nr. 1 della ***“Prova nr. 1 del 17/11/2021”*** estratta per la sessione mattutina e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lui attribuito ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'assegnazione del **punteggio, come ricalcolato, di 55,50/60**, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria del ricorrente in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

e, nelle more, **concedere,**

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta del ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti 10,24,7,1 e 8, attribuendo per ciascuno di essi il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2) e riassegnando per le stesse il punteggio decurtato per

aver considerato la risposta errata (+0,25) e, conseguentemente, **un punteggio totale di 55,50/60**, ai fini del corretto inserimento nella redigenda graduatoria finale di merito o emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile, onde evitare che il ricorrente sia collocato in una posizione peggiore rispetto a quella dovuta, così perdendo la chance di essere considerato vincitore del concorso e/o comunque idoneo all'assunzione e, conseguentemente, assunto a tempo indeterminato,

FATTO

1. Con deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, la Asl di Teramo ha indetto la procedura di concorso aggregata per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende USSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), pubblicando il relativo Bando sul sito aziendale della Asl di Teramo al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/20-Bando-Concorso-OSS-aggregato.pdf>, (all.4) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.13 Speciale (Concorsi) del 07/02/2020 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – concorsi n.48 del 23/06/2020.
2. Con successivo Diario, pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/21-Diario-prova-scritta-u-OSS.pdf>, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, è stato comunicato ai candidati che *“le prove pratica ed orale previste dal bando di concorso pubblico(...omissis...) saranno sostituite da un'unica prova che si svolgerà presso Fiera Roma via Portuense, nei giorni 16 e 17 novembre 2021”* (all.5).
3. Nello stesso Diario è stato precisato che
4. *“La prova unica è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute relativamente a:*
5. *elementi di etica e deontologia;*
6. *elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero;*
7. *elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione;*
8. *elementi di primo soccorso;*

9. *elementi di metodologia del lavoro;*
10. *elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi;*
11. *competenze relative all'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona anziana portatrice di handicap e con disturbi mentali”;*
12. Sempre nel diario è stato specificato che “il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica è pari a 60 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60” e che “La correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa. L'esito della prova unica sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati”.
13. La prova scritta si è svolta in data 16 e 17/11/2021 presso la Fiera di Roma ed i candidati sono stati suddivisi in 4 gruppi (turno 1 mattina 16/11/2021 turno 2 pomeriggio 16/11/2021 turno 3 mattina 17/11/2021 turno 4 pomeriggio 17/11/2021), cui sono stati sottoposti 4 questionari differenti, estratti a sorte tra i sei predeterminati dalla commissione (all. 6,7 e 8 e 3).
14. Il ricorrente ha partecipato alla prova del 17/11/2021 mattina, nella quale è stata estratta la Busta nr. 1 (all. 3).
15. In data 18 gennaio 2022, è stato pubblicato l'esito della prova e quella del ricorrente è stata considerata “**Superata**” (all. 1) con un punteggio di 44,25/60, come dallo stesso verificato sul portale dedicato *ConcorsiSmart*, accedendovi con la identità digitale SPID e ciò essendo state contabilizzate e considerate 23 risposte corrette, 7 errate e zero non date (all.2).
16. La commissione ha, infatti, attribuito un punteggio di 2 per ogni risposta corretta, di -0,25 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data.
17. Con atto inviato a mezzo mail ai candidati il 24/02/2022 (all. 9), la commissione ha comunicato che, con verbali 11 e 12 del 2 e 22 febbraio 2022 aveva “*stabilito di chiedere alla ditta affidataria del servizio la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per l'impostazione della correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova*” e, preso atto “del riscontro fornito dalla ditta affidataria in ordine alla

*richiesta delle fonti per la indicazione della risposta esatta relativamente a nr. 7 quesiti”, aveva deciso 1) di **modificare la risposta da considerarsi corretta** per il quesito 9 della busta 5 ed il quesito 27 della busta 2, estratte rispettivamente per la sessione pomeridiana del 17/11/2021 e per la sessione pomeridiana del 16/11/2021; 2) considerare corrette **due risposte su tre** per le domande 2 e 7 rispettivamente contenute nella buste 2 e 5; 3) di confermare la correttezza di una risposta data come esatta dalla ditta affidataria della procedura **relativamente al quesito 13 della busta 5**; 4) di modificare la risposta corretta **per il quesito 24 della busta 5**; 5) ed, in ultimo, di dare per corrette tutte le risposte del **quesito nr. 8** della busta 1 estratta nella sessione mattutina del 17/11/2021.*

18. In data 04/03/2021 è stato pubblicato sul sito aziendale l’esito della prova unica scritta come rettificato <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf> (all.22) senza che siano state rivalutate e/o comunque essendo state rivalutate in senso sfavorevole al ricorrente le domande 7,14,17,18 e 26 della busta 1;
19. In vero, tra i quesiti contenuti nella Prova di cui alla Busta 1 (sessione mattutina del 17.11.2021) svolta dal ricorrente, vi erano più domande e relative risposte ambigue e/o che prevedevano più risposte esatte tra cui quella resa dal ricorrente. Ci si riferisce, in particolare, alle domande e relative risposte nr. 7, 14, 17, 18 e 26, e corrispondenti alle domande nr. 10, 1,7,8 e 24 del ricorrente, che la commissione non ha inteso rivalutare e/o modificare;
20. Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi del ricorrente che, come sopra rappresentato e difeso ne domanda l’annullamento per i seguenti motivi.

DIRITTO

Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, previsione di più risposte esatte per singolo quesito, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94 e del DPR 220/2001, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in l. 76/2021, dell’art. 10 di cui al bando di concorso e delle disposizioni contenute nel Diario della prova unica scritta di concorso pubblico. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.

Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Disparità di trattamento tra i candidati. Eccesso di potere per

travisamento. Illogicità manifesta. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali.

Tra le domande di cui alla busta 1 e sottoposte al ricorrente, vi sono i seguenti quesiti:

1 Domanda 7 (10 del compito del ricorrente).

La pulizia è:

- a) *La rimozione dello sporco da una superficie;*
- b) *La rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente;*
- c) *Sinonimo di Igiene;*

Il Sig. Mandolese ha risolto il quesito flaggando come risposta esatta, quella di cui alla lettera

a) *La rimozione dello sporco da una superficie*, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub b) *La rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente;*

In vero, la risposta data per corretta dalla commissione non può essere considerata quella univocamente corretta, dato che allo stesso modo, anzi maggiormente corretta è l'affermazione per cui la pulizia è ***la rimozione dello sporco da una superficie***.

Infatti, l'utilizzo dell'acqua, contenuto nella risposta sub b) (*La rimozione meccanica dello sporco da una superficie **con acqua** e, a discrezione, detergente*), non è idonea a rappresentare tutti i modi di esecuzione dell'attività di pulizia (si pensi alla rimozione delle tele, allo spazzolamento del pavimento, alla raccolta dei rifiuti solidi dalla superficie).

Sebbene, non vi sia necessità di approfondire più dettagliatamente la **lampante** correttezza della risposta resa dal ricorrente, si indicano fonti di carattere teorico-pratico ed afferenti specificatamente all'ambiente sanitario dalle quali evincere, con maggiore specificità, la correttezza della risposta data dal ricorrente anche nel contesto nel quale l'OSS (figura professionale bandita a Concorso) è tenuto a svolgere la sua attività lavorativa, dunque, nell'ambito della sua specifica prestazione.

Nel Protocollo sulla Sanificazione Ospedaliera pubblicato dalla Asl di Teramo, che ha bandito il concorso, redatto in occasione dell'Emergenza COVID 19 ed adottato con delibera 843 del 01/06/2020 (all.12) a pag 1 paragrafo "*definizioni*", si legge *Con il termine "pulizia" si intende il complesso di procedimenti e di operazioni atto a rimuovere ed asportare lo sporco di qualsiasi natura esso sia*".

Nel “*Manuale per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere di rimozione dello sporco quale pulizia*” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (all.10), si legge a pag. 3 “*Con il termine “pulizia” in ospedale e strutture sanitarie si intende il complesso di procedimenti e di operazioni atto a rimuovere ed asportare rifiuti , polvere e sporco di qualsiasi natura esso sia, dalle superfici e dagli ambienti*”. La definizione di pulizia è poi riportata nel Glossario, pag. 42, ove è definita “*attività che riguarda il complessivo di procedimenti ed operazioni atte a rimuovere ed asportare rifiuti, polvere e sporco i qualsiasi natura, dalle superfici di ambienti confinante e non confinanti*”, Allo stesso modo nelle “*Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture Ospedaliere*” a cura di Gianfranco Fizi Edicom Milano, la pulizia è definita allo stesso modo (All. 11 cfr. pag. 5 primo periodo)¹; nel testo sono, poi, elencate le principali operazioni di pulizia previste in una struttura sanitaria, molte delle quali non richiedono necessariamente l’utilizzo dell’acqua (cfr. Pag. 30 ssgg.).

La risposta data per corretta dalla Commissione, quindi, non è evidentemente la risposta corretta e, comunque, non è l’unica risposta corretta al quesito posto ai candidati, risultando, quindi, abnorme ed illegittimo il comportamento della commissione, la quale ha, invece, attribuito alla corretta risposta del ricorrente (“*rimozione dello sporco da una superficie*”) un punteggio negativo di -0,25.

2 Domanda 14 (24 del compito del ricorrente)

Dopo che l’operatore è venuto a contatto con del materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

- a) *Con prodotto disinfettante;*
- b) *Con prodotto detergente;*
- c) *Con acqua e sapone;*

Il Sig. Mandolese ha risolto il quesito barrando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera a) *Con prodotto disinfettante*, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub c) *Con acqua e sapone*.

¹ Le predette linee guida sono pubblicate sul sito di dell’ AUSL VDA al link <http://www.ausl.vda.it/elementi/www/convegni/infezioni%20ospedaliere%20emergenti/Presentazione%20dr%20Finzi.pdf> sul sito ANMDO Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere <https://www.anmdo.org/pubblicazioni/linee-guida-per-la-gestione-delle-operazioni-di-pulizia-e-sanificazione-nelle-strutture-ospedaliere/>

In vero, la domanda è posta in maniera ambigua ed inidonea a permettere al candidato di fornire una risposta univocamente corretta. Infatti, premesso che il “*lavaggio*” delle mani implica necessariamente l’uso di acqua, mentre l’igiene delle mani eseguita in assenza di acqua, è definita “*frizione*” (in questo senso Procedura Aziendale di Igiene delle mani” Asl Teramo delibera 1519/2020 pag 6-7/20 <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/03/Delibera-n.-1519-del-12.10.2020-Igiene-delle-Mani.pdf> -All. 14-) L’opertatore Socio Sanitario (...) a cura di Patrizia Di Giacomo e Marilena Moranti Maggioli Editore pag. 358 e 359 (all.13)), è di difficile individuazione la risposta da ritenersi corretta, contenendo proprio quella scelta dalla commissione l’indicazione rafforzativa dell’uso dell’acqua.

In vero, non può non ritenersi corretta la risposta resa dal ricorrente il quale ha scelto, tra le risposte fornite dalla Commissione, quella più rispondente al tenore letterale della domanda che ha fatto riferimento al “*lavaggio delle mani*” dopo che l’operatore “*è venuto a contatto con materiale biologico*”.

Infatti, risulta che il lavaggio antisettico (ovverossia con prodotto disinfettante) deve essere effettuato “*dopo il contatto con materiale biologico*” e ciò secondo quanto stabilito, non solo dalle linee guida dell’OMS del 2009 recanti regole per l’Igiene delle Mani (all.15), ma da quanto si evince dal testo “*Concorso per OSS teoria e test per la formazione professionale ed i concorso pubblici a Cura di L. Carboni e atri IV Edizione – Edises Edizioni*” pag 527 (all.16), ove è espressamente indicato che il lavaggio antisettico, ovvero con prodotti disinfettanti quali “*clorexidina gluconato 4% e povidone iodio*”, deve essere eseguito proprio “dopo il contatto con materiale biologico”. La stessa ASL teramana, nella *Procedura Aziendale di Igiene delle mani*, indica quale azione raccomandata il lavaggio delle mani con sapone antisettico (ossia disinfettante)² cfr. pag. 12 All.14³ ultimo capoverso. Allo stesso modo L’“*Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo*” nel documento “*Il lavaggio delle mani Linee guida e procedure operative per la prevenzione delle infezioni ospedaliere*” (sub all. 23) a pag. 9 individua il lavaggio con detergente antisettico delle mani come indicato “*dopo la manipolazione di materiale infetto, secreti o escreti o comunque materiale*

² **Disinfezione e antisepsi.** La distinzione tra antisettici e disinfettanti non trova più rigorosa applicazione nella pratica e pertanto, ai termini antisettico e disinfettante non può essere più attribuito un significato sostanzialmente differente. (cfr. pag 499 Concorso per OSS teoria e test per la formazione professionale ed i concorso pubblici a Cura di L. Carboni e atri IV Edizione – Edises Edizioni) All.10).

³ “*Secondo le raccomandazioni OMS, qualora sia disponibile un prodotto a base alcolica, quest’ultimo deve essere utilizzato come prima scelta per l’igiene delle mani nei casi indicati; ma si deve proscrivere dopo aver lavato le mani con un sapone antisettico*” pag. 12 All. 10

biologico". Vieppiù che, con specifico riferimento all'igiene delle mani, l'OMS nelle linee guida sull'igiene delle mani nell'assistenza sanitaria (all.15) ha così chiarito: "*le linee guida CDC/HICPAC pubblicate nel 2002 hanno definito la frizione delle mani con prodotto a base alcolica lo standard per le pratiche di igiene delle mani in ambiente sanitario*" (cfr. pag. 14 file sub all. 15 corrispondente a pag. 10 del libro in esso file contenuto). Dunque, non può considerarsi in alcun modo errata una risposta che è in linea con le linee guida dell'OMS e della stessa ASL resistente.

È di tutta evidenza la illogicità ed arbitrarietà della scelta della commissione di non considerare corretta la risposta data dal ricorrente al quale andrà attribuito il punteggio di + 2, 25 (+ 2 previsto per le risposte esatte oltre al riaccredito del punteggio decurtato di 0,25).

3 - Domanda 17 (7 del compito del ricorrente).

La decontaminazione dei ferri chirurgici

- a) *È un'operazione che viene fatta dopo la detersione;*
- b) *Ha lo scopo di allontanare la maggior parte del materiale organico presente sulla superficie;*
- c) *Va fatta senza smontare gli strumenti più complessi;*

Il Sig. Mandolese ha risposto al quesito flaggando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera c) *Va fatta senza smontare gli strumenti più complessi*, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub c) *Ha lo scopo di allontanare la maggior parte del materiale organico presente sulla superficie*.

Anche, la predetta domanda prevede due risposte ugualmente corrette tra cui quella resa dal ricorrente.

Infatti, è dato di conoscenza tecnica, quello per cui la decontaminazione oltre a ridurre la carica microbica trattando con mezzi fisici o chimici substrati contaminati con materiale organico, ha lo scopo di proteggere gli operatori sanitari dall'esposizione ad agenti virali (es HIV epatiti ecc.) durante il processo di pulizia degli strumenti⁴ (all.13 pag 360). Essa è la prima fase di pulizia e disinfezione e si concreta nell'immersione in una soluzione contenente un agente chimico disinfettante.

Va da sé che, essendo la decontaminazione tesa alla protezione dell'operatore da virus ed altri agenti patogeni essa "*va fatta senza smontare gli strumenti più complessi*",

⁴ Cfr. Manuale Concorso OSS Operatore Socio Sanitario a cura di Patrizia Di Giacomo e Marilena Moranti Maggioli Editore pag. 360.

diversamente opinando e, quindi, ritenendo la fase di decontaminazione successiva a quella dello smontaggio e, quindi, della manipolazione degli strumenti, si rischierebbe di vanificarne lo scopo.

In punto alle modalità delle operazioni di decontaminazione, il Decreto del Ministero della Sanità 28/09/1990, contenente le “**Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private**”, all’art. 2 prevede che *“I presidi riutilizzabili devono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico (decontaminazione appunto n.d.r.) di riconosciuta efficacia sull’HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione”*. In questo senso anche le “Linee guida Sterilizzazione strumentario chirurgico e materiali d’Uso della ASL Benevento I” (All.17) ove è specificato che *“i materiali le cui caratteristiche tecniche impongono uno smontaggio o manipolazione devono comunque essere sottoposti a decontaminazione chimica manuale prima di tale trattamento”* e le “LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” (reperibili sul sito dell’Ordine dei medici di Bolzano al link <https://www.ordinemedici.bz.it/it/linee-guida/> all.18) affermano che *“gli strumenti dopo il loro utilizzo non vanno manipolati per evitare il rischio di lesioni che aprono la strada all’ingresso di germi patogeni (es. HIV virus dell’epatite B e C), vanno immersi immediatamente in una soluzione contenente un agente chimico disinfettante al fine di decontaminarli”*.

È logico, dunque, affermare che la risposta resa dal ricorrente è da considerarsi, comunque, corretta ed alla stessa andrà attribuito un punteggio positivo (+2) oltre a dover essere riaccreditato il punteggio detratto (+0,25).

Domanda 18 (1 del compito del ricorrente).

4- Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

- a) sociale ed antisettico;
- b) sociale antisettico e chirurgico;
- c) antisettico e chirurgico;

Il Sig. Mandolese ha risolto il quesito barrando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera b) *sociale antisettico e chirurgico*, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub a) *sociale ed antisettico*. È di indubbia evidenza che anche in questo caso la risposta data dal ricorrente non può essere considerata errata. Infatti, non può essere escluso che anche l’OSS

possa essere chiamato ad effettuare *il c.d. lavaggio chirurgico*, come accade spesso nella prassi oramai evoluta che prevede la presenza dell'OSS anche in sala operatoria.

Tanto si apprende dai testi didattici per la formazione degli OSS (cfr. "L'operatore Socio Sanitario ...Maggioli editore Curato da Patrizia di Giacomo e Merilena Montalto pag. 351 (all.13) – Rivista on line "Pianeta OSS a cura del Prof. Antonio Montagna <https://www.pianetaoss.it/materiale-area-igienico-sanitaria/637-l-operatore-socio-sanitario-e-il-lavaggio-delle-mani>) ed anche nelle linee guida di talune Aziende Ospedaliere tra cui L' "Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo" che nel documento "Il lavaggio delle mani Linee guida e procedure operative per la prevenzione delle infezioni ospedaliere" (sub all. 23) nel distinguere i tre tipi di lavaggio: sociale (pag. 5) antisettico (pag. 9) e chirurgico (o antisettico pre-operatorio) (pag 10) **, individua tra i soggetti chiamati ad effettuare quest'ultimo anche gli OSS** (pag 10).

Appare, dunque, fuor di dubbio che la risposta fornita dal ricorrente non è errata. La scelta della commissione si palesa, pertanto, illogica ed arbitraria, con il conseguente diritto del ricorrente di vedersi assegnata per la domanda in discorso, di un punteggio complessivamente pari a + 2,25 (2 per ogni risposta esatta + 0,25 detratto per aver ritenuto errata essa risposta).

5 - Domanda 26 (8 del compito del ricorrente).

È importante mobilitare l'utente anziano in poltrona

- a) Per facilitare la circolazione;
- b) Per evitare complicanze respiratorie;
- c) Per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;

Il Sig. Mandolese ha risolto il quesito flaggando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera a) *Per facilitare la circolazione*, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub b) *Per evitare complicanze respiratorie*. Anche in questo caso la risposta resa dal ricorrente non può considerarsi errata.

Infatti, la scienza medica annovera tra gli effetti della immobilizzazione la compromissione del sistema "cardiovascolare" (cfr. all. 19 slide n. 19) e considera tra i benefici della mobilitazione precoce "migliorare la salute cardiovascolare" (cfr. All. 19 – slide n. 25).

È stato accertato che "una delle più temibili complicanze dell'allettamento è la trombosi venosa profonda; essa è una condizione caratterizzata dalla formazione di trombi, ovvero coaguli di sangue adesi alla parete del vaso, che possono staccarsi, andare in circolo e

ostruire una vena o arteria” (cfr. All. 120 Relazione informativa sulla sindrome da immobilizzazione redatta dalla Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste pagg. 6 e7).

Senza dilungarsi ulteriormente, è possibile concludere che il ricorrente si è visto irragionevolmente decurtare il punteggio per aver reso una risposta coerente con le osservazioni della scienza medica sul punto. Lo stesso avrebbe dovuto, dunque, vedersi attribuire + 2 punti in luogo della decurtazione di – 0,25, quindi, per la domanda in discorso, dovrà essere accreditato alla Sig.ra Liberati il punteggio complessivo di + 2,25.

In virtù di quanto sin qui evidenziato, appare indubbia l'illegittimità delle decisioni della Commissione data l'evidente erroneità, illogicità e/o ambiguità dei quesiti posti, che non hanno permesso al candidato di rivenire nelle risposte una sola ed univoca soluzione, che non lo hanno messo nella condizione di individuare e scegliere la risposta in maniera certa, ciò concretando, oltre che violazione di legge, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento.

La violazione delle generali norme che regolamentano l'accesso al pubblico impiego di cui agli artt. 3 e 97 Cost., D.Lgs 165/2001, DPR 487/1994, DPR 220/2001 e DL 44/2021 convertito in legge 76/2021, si concreta, quindi, nell'avere inserito tra le risposte più risposte ugualmente corrette, integrando gli estremi della disparità di trattamento tra candidati che, pur scegliendo diverse risposte, hanno fornito quella corretta, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Infatti, come confermato da autorevole giurisprudenza, il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla **non può che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione** che, quindi, deve essere “...verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591 – nello stesso senso anche Cons. Stato sez. III, 16/06/2020, -ud. 28/05/2020, dep. 16/06/2020-, n.3886 con riguardo alla presenza di più risposte esatte), dovendo, diversamente, ritenere illegittimo l'atto con il quale è stata violata la ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare tutti i quesiti relativamente ad una prova concorsuale a risposta multipla. Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent 5986/2008).

Ai fini della dichiarazione di illegittimità dei quesiti per violazione delle regole poste dal D.lgs. 165/2001, non possono non rilevare la possibilità che vi siano risposte alternative e ugualmente esatte, comunque, plausibili ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (In questo senso TAR Abruzzo Sent 546/2017 - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); del resto, “*non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta a per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.*” (Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2015, n.3060 – ugualmente più di recente T.A.R. ROMA, (Lazio) Sezione II quater, 25/01/2021 n. 964; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043;).

Con recenti pronunciamenti il Consiglio di Stato ha riaffermato che “*in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820)” (T.A.R. Campania, Sez. V, 19 luglio 2021, 05005); questo, inoltre, perché “*nei quesiti a risposta multipla, il candidato deve essere messo in condizioni di poter distinguere le risposte corrette da quelle errate*” (T.A.R. Abruzzo L'Aquila SEZ. I, 23/04/2019, N.225).*

La previsione di più risposte corrette, inoltre, costituisce eccesso di potere laddove non rispetta il principio di ragionevolezza, infatti, in ossequio a detto principio, sotteso finanche a norme di rango costituzionale, appare arbitrario, illogico ed irragionevole che i candidati, tra cui il ricorrente, che hanno fornito una risposta al quesito possibile e, quindi, non errata, si siano visti decurtare 0,25 punti, dal punteggio complessivo.

Il fatto che le decurtazioni operate per ciascuno dei summenzionati quesiti e la mancata attribuzione del punteggio corrispondente alla risposta corretta abbiano determinato un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello dovuto, fa sì che l'illogicità e l'irragionevolezza del comportamento della commissione nelle operazioni di correzione, abbiano l'effetto di produrre un danno direttamente in capo all'esponente, che si vedrà ingiustamente collocato in una posizione peggiore rispetto a quella dovuta nella *redigenda* graduatoria finale, perdendo, quindi, la chance di essere dichiarato vincitore del concorso o collocato ultimamente in graduatoria, quindi, assunto a tempo indeterminato presso l'Azienda prescelta o altra ASL che ben potrebbe attingere dalla graduatoria in applicazione della legge 350/2003 che, all'art. 3, comma 61, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di attingere a graduatorie valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

In ultimo va ravvisato eccesso di potere, disparità di trattamento e illogicità manifesta in violazione delle norme di cui agli art. 3 e 97 Cost. e D.Lgs 165/2001 e DPR 487/1994, DPR 220/2001 e DL 44/2021 convertito in legge 76/2021, nella decisione della commissione di rivalutare solo taluni dei quesiti sottoposti ai candidati ed attribuire a questi due risposte corrette. Ci si riferisce al quesito 7 del test 5 ed al quesito 2 del test 2 per i quali la commissione ha ampliato la platea delle risposte corrette (due per ognuna) (all.9). In vero, la decisione di rivalutare solo alcune delle domande, senza prendere in considerazione e/o, comunque, rivalutare i quesiti e le risposte del test 1, oggi impugnati dal ricorrente senza fornire una motivazione, integra gli estremi dell'eccesso di potere e violazione della par conditio tra i candidati.

P.Q.M.

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

IN VIA CAUTELARE **sospendere** gli atti impugnati e ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, nella parte in cui arrecano danno al ricorrente e conducono alla collocazione del ricorrente in una errata posizione della *redigenda* graduatoria finale di merito **e/o adottare** i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire al ricorrente di essere proclamato vincitore del concorso e/o inserito nella posizione corretta della *redigenda* graduatoria definitiva di merito, ai fini dell'assunzione.

NEL MERITO Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente e, quindi, riconoscere il diritto dello stesso a vedersi attribuito il punteggio 55,50/60 o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), per effetto dell'attribuzione del punteggio conseguente alla risposta corretta (+ 2) e del riaccredito del punteggio decurtato (+ 0,25), ai quesiti n. 1,7,8 10 e 24 della sua prova, da sommarsi al punteggio (max 40 come previsto nel bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserito nella posizione corretta della graduatoria definitiva di merito ai fini della assunzione.

conseguentemente, condannare l'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig. Mandolese Marco, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 1,7,8 10 e 24 del Test della ricorrente (Prova MDNMRC87L11I726D), di cui alla Busta nr. 1 della **“Prova nr. 1 del 17/11/2021**, estratta per la sessione mattutina e, quindi, alla rideterminazione del punteggio complessivo **in 55,50//60 o altro accertato** ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*.

Condannare, altresì, dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso sconta un C.U. pari ad € 325,00.

Teramo, li 07 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei

provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi vincitore o, comunque, collocato nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso che ben potrebbe essere tempestivamente attinta da altre Aziende Sanitarie ai sensi della Legge 350/2003 ai fini assunzionali.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto. Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/21-Diario-prova-scritta-u-OSS.pdf> è indicato che “la correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata **successivamente alla valutazione dei titoli** dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa”. Essendo stato pubblicato in data 01/03/2021 l'esito della prova suppletiva tenutasi per i concorrenti affetti da COVID (all.21 link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/ESITO-SUPPLETIVA-OSS.pdf>), ed il 04/03/2021 l'Esito rielaborato della prova <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf>, **la pubblicazione della graduatoria è imminente.**

Pertanto è estremamente necessario evitare che il ricorrente non sia messo nella condizione di vedersi dichiarato vincitore del concorso e/o correttamente inserito nella graduatoria definitiva di merito, perdendo così l'opportunità di essere assunto a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl utilizzatrice della graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Infatti è indubbio che l'approvazione della graduatoria con collocazione del ricorrente in una posizione peggiore rispetto a quella dovuta, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, **tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati.**

Per quanto dedotto, i sottoscritti avv. Mira De Zolt e Simona Mazzilli,

FANNO ISTANZA ex art. 55 e 56 c.p.a. AFFINCHE'

L'Ecc.mo Presidente del TAR Abruzzo, con provvedimento reso *inaudita altera parte* e, comunque, il Tribunale con Ordinanza Collegiale alla prima udienza Camerale utile, voglia

disporre l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito nella posizione corretta conseguente all'attribuzione del punteggio per la prova unica scritta di 55,50/60.

Voglia, in ogni caso, Codesto Ecc.mo TAR **far luogo alla sospensione** della efficacia degli atti impugnati e di ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, nella parte in cui arrecano danno al ricorrente e relativamente all'esclusione dello stesso dalla *redigenda* graduatoria, **adottando, in ogni caso, i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni** per consentire al ricorrente di essere considerato vincitore del concorso e, comunque, di essere inserito nella posizione corretta della *redigenda* graduatoria definitiva di merito.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Si allega:

1. Esito prova unica scritta;
2. Prova del ricorrente con relativa correzione;
3. Prova 1 estratta sessione mattutina del 17/11/2021;
4. Bando di Concorso;
5. Diario prova;
6. Prova estratta nr 2
7. Prova estratta nr 3
8. Prova estratta nr 5
9. Comunicazione del 24/2/2022;
10. *Manuale per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere di rimozione dello sporco quale pulizia Azienda Ospedaliera Perugia*
11. *Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture Ospedaliere*” a cura di Gianfranco Fizi Edicom Milano;
12. Protocollo Aziendale della Asl di Teramo pubblicato con delibera 843 del 01/06/2020
13. Concorso OSS Operatore Socio Sanitario a cura di Patrizia Di Giacomo e Marilena Moranti
14. *Procedura Aziendale di Igiene delle mani*” Asl Teramo delibera 1519/2020
15. Linee guida del 2009 OMS sull'Igiene delle mani.
16. *Concorso per OSS teoria e test per la formazione professionale ed i concorso pubblici a Cura di L. Carboni e atri IV Edizione – Edises Edizioni*” pag 527
17. ***“Linee guida Sterilizzazione strumentario chirurgico e materiali d’Uso della ASL Benevento I”.***
18. ***“LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE A VAPORE”*** (reperibili sul sito dell’Ordine dei medici di Bolzano al link <https://www.ordinemedici.bz.it/it/linee-guida/>).
19. Slide

20. Relazione informativa sulla sindrome da immobilizzazione redatta dalla Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
21. Esito prova COVID
22. Esito Prova all'esito delle correzioni;
23. *"Il lavaggio delle mani Linee guida e procedure operative per la prevenzione delle infezioni ospedaliere"* *"Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo"*

Teramo, li 07 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

ISTANZA DI NOTIFICAIZONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a. ad un controinteressato, individuato nella Sig.ra Paola Preannunzi, che ha ottenuto nella prova unica scritta un punteggio superiore a quello del ricorrente, ad ogni buon conto, si richiede a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, qualora lo ritenesse necessario ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, tenendo conto sia della oggettiva impossibilità e difficoltà nel reperire i nominativi dei controinteressati, sia per la numerosità degli stessi, di autorizzare il ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso sul sito Istituzionale della Asl di Teramo.

Teramo, li 07/03/2021

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

Attestazione di conformità

Ai fini della notifica del sovrascritto ricorso si attesta che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale notificato alla parte residente e depositato presso la Cancelleria del TARAbruzzo.

Teramo, li 07/03/2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli